COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 2910 DEL 20/08/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE IL PORTALE ACQUISTITELEMATICI – DEL SERVIZIO DI SUPPLENZA CON FUNZIONARI EDUCATORI ASILO NIDO PER L'ASILO NIDO BUONARROTI DEL COMUNE DI ROVIGO PER 12 MESI (ANNO EDUCATIVO 2025/2026) MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CIG: B7E3CA4ABA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024 e modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11.02.2025 conseguentemente alla parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06.02.2025 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Europrogettazione, Sistemi Informativi, Privacy e Protocollo Informatico, Risorse Umane, Gare Appalti e Contratti, Commercio Suap e AA.PP., Autorità Urbana di Rovigo;

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 " *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") che stabilisce che

per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:
 - l'oggetto,
 - l'importo,
 - il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

la deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18.01.2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, e successivi aggiornamenti;

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del servizio di supplenza presso l'Asilo Nido Buonarroti di Rovigo con funzionari educatori asilo nido Area dei Funzionari (ex cat. D) e che è necessario attivare la relativa procedura di acquisto;

Preso atto che lo scorrimento della graduatoria per educatori asilo nido approvata con determina dirigenziale n. 1866 del 02.09.2019 tuttora valida per effetto dell'art. 15 bis del D.L. 19/2024 convertito in Legge 56/2024, ha dato esito negativo relativamente alla disponibilità per supplenze nell'anno educativo 2025/2026;

Valutato opportuno procedere ad affidare il servizio di che trattasi tramite lo strumento dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico, cui affidare di volta in volta i servizi mediante appalti attuativi;

Precisato che l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Considerato che, in rispetto del principio del risultato applicato al caso concreto, lo strumento dell'Accordo quadro risulta essere il più idoneo in rispondenza all'esigenza consolidata di assunzione di personale supplente per asilo nido in relazione alle diverse scoperture di personale di ruolo che nel corso dell'anno educativo si dovessero verificare, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non è noto in anticipo.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, in particolare per

il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Nuovo Codice;

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A l'affidamento in oggetto risulta un importo pari ad €40,00 in quanto di importo tra i 40.000 e i 150.000 euro;

Verificato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012;

C**onsiderato** che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

Dato atto che per il presente appalto sussistono le condizioni per prevedere distinte figure per le singole fasi progettuali e contrattuali, attese le oggettive complessità connesse all'utilizzo di componenti e processi innovativi, oltre alla richiesta di elevate e specifiche prestazioni per la funzionalità del servizio in appalto e per tutta la sua efficacia, come previsto dall'articolo 8, comma 4, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice;

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al funzionario Ombretta Peretto;

Ritenuto di

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Funzionario sig.ra Ombretta Peretto
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Funzionario d.ssa Elena Cavazzini;

secondo quanto disposto dall'All. II.14 e l'art. 114 del D.lgs. 36/2023;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire è quello di consentire l'impiego, in somministrazione lavoro temporaneo, di personale fornito dall'Agenzia per il Lavoro soltanto per comprovate esigenze

di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, non fronteggiabili con il personale attualmente dipendente del Comune, né reclutabile attraverso gli usuali canali previsti dal D.lgs. 165/2001;

- *l'oggetto* della procedura riguarda il servizio di supplenza con somministrazione lavoro temporaneo presso l'Asilo Nido Buonarroti di Rovigo con funzionari educatori asilo nido Area dei Funzionari (ex cat. D) per 12 mesi anno educativo 2025/2026;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: nessuno in particolare;
- *la durata dell'appalto*: dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro per 12 mesi anno educativo 2025/2026 ;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta o altro;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: 100.000,00 euro;
- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: euro 40,00;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- *clausola sociale*: non prevista;
- *C.C.N.L. applicato*: Commercio;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: B7E3CA4ABA;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: n. 79620000-6 "Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo";

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 4 del Codice medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato

affidamento del servizio) senza eccezione, non costituisce una prescrizione inderogabile, quanto piuttosto un obiettivo tendenziale, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- sempre la giurisprudenza si è attestata nel sostenere che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, risultando lo stesso "*servente e strumentale*" rispetto al principio di concorrenza;

Valutato che la particolare e delicata tipologia del servizio educativo richiesto, ovvero a favore di bambini in età 0/36 mesi, relazionata alla difficoltà di reclutamento di figure con profilo professionale di funzionario educatore asilo nido, che, soprattutto negli ultimi anni ha vissuto un'evoluzione normativa legata anche ai requisiti richiesti per poter esercitare questa tipologia di professione (titoli di studio, abilitazioni con iscrizione ad albi professionali regionali, assenza condanne, tipologia di formazione, ecc) ha fatto si che esista, una difficoltà oggettiva nei processi di selezione del personale da parte delle Agenzie di Lavoro; risulta complicato sia comprendere quando un candidato sia idoneo o meno a ricoprire la suddetta funzione ma anche il vero e proprio reperimento di questa tipologia di personale disponibile a sottoscrivere contratti flessibili; lo studio e il lavoro propedeutico che hanno portato all'acquisizione delle specifiche conoscenze tecniche, operative e normative, effettuato dagli uffici competenti del nostro Ente in stretta collaborazione con l'operatore Generazione Vincente spa, uscente nel precedente contratto, finalizzato proprio a selezioni mirate del personale somministrato idoneo a ricoprire il profilo professionale di funzionario educatore asilo nido, ha fornito un servizio di ottimo livello, anche in termini di tempestività nelle sostituzioni di personale di ruolo; ne deriva pertanto una notevole soddisfazione per il nostro Ente; proprio per questi motivi l'eventuale sostituzione del suddetto operatore economico con uno nuovo, potrebbe creare rallentamenti e/o lungaggini soprattutto in termini temporali, dovendo acquisire ex novo conoscenze normative, tecniche ed operative per arrivare ad impostare selezioni mirate per reclutamento di nuovo personale flessibile idoneo a ricoprire il profilo professionale di funzionario educatore asilo nido, con possibili implicazioni negative in un servizio essenziale per la collettività del Comune di Rovigo;

Dato atto che, avvalendosi del portale Acquistitelematici (www.rovigo.acquistitelematici.it), per le motivazioni sopra esposte, veniva perfezionata apposita trattativa diretta, in atti (identificativo procedura n. 29), nei confronti del seguente operatore economico: Generazione Vincente S.p.A. con sede a Napoli in Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - codice fiscale 07249570636 a presentare entro il 8 agosto 2025 la propria proposta economica sulla base del capitolato stilato agli atti e precisando che l'importo massimo stimato posto a base della procedura è stato quantificato in euro 100.000,00, oltre a Iva che andrà calcolata solo sul margine agenzia applicato;

Vista l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico:

Ragione sociale	Sede legale	Partita IVA	Offerta
Generazione Vincente spa	Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - NAPOLI	07249570636	Euro 2,94 (margine orario IVA 22% esclusa)

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti

dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INAIL 49216101, con scadenza validità 22/09/2025, nei confronti del predetto operatore;

Consultato in data 19/08/2025 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni in capo al predetto operatore economico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 si è concluso il procedimento di verifica dei requisiti ex art. 99 del D.lgs 36/2023 autocertificati dalla società concorrente in sede di gara;

Dato atto che la capienza complessiva dell'accordo quadro per la durata di 12 mesi anno educativo 2025/2026 ammonta ad € 100.000,00 al netto di IVA al 22% calcolata solo sul margine agenzia applicato e comprensiva di altre imposte e contributi di legge;

Dato atto che l'offerta economica proposta dall'affidatario corrisponde al valore del margine agenzia offerto per il profilo di funzionario educatore asilo nido (ex cat. D), da applicare al costo del lavoro derivante dal Contratto Collettivo Nazionale vigente per gli EE.LL. in correlazione al Contratto Collettivo Nazionale vigente per le Agenzie in somministrazione lavoro e che sarà efficace per tutti i contratti attuativi che verranno stipulati a misura, fino alla concorrenza massima dell'importo e della durata dell'Accordo Quadro;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare all'operatore economico Generazione Vincente S.p.A. con sede a Napoli in Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - codice fiscale 07249570636 la fornitura in parola per un importo massimo di € 100.000,00 al netto di IVA al 22% calcolata solo sul margine agenzia applicato e comprensiva di altre imposte e contributi di legge in quanto l'offerta del margine orario offerto risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva del presente appalto è senza copertura finanziaria e che si procederà ad assumere gli impegni di spesa, con autonomi atti, in sede di aggiudicazione degli appalti attuativi dell'Accordo Quadro;

Verificato il possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95, nonché degli eventuali requisiti speciali di cui all'art. 100 del Nuovo Codice, laddove richiesti in sede di offerta, in capo all'operatore economico affidatario come più sopra generalizzato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle modalità di adempimento della prestazione in oggetto, non si richiede la garanzia definitiva;

Dato atto che, ai sensi della vigente disciplina, il contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a carico di questa stazione appaltante, in relazione al valore della presente procedura, ammonta a complessivi euro 35,00 che verranno impegnati con successivo provvedimento;

Attestato che il Sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di*

comportamento dei dipendenti pubblici";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti a seguito dei contratti attuativi in adesione all'Accordo Quadro approvato con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Richiamati, infine:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2) DI AFFIDARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 alla ditta Generazione Vincente S.p.A. con sede a Napoli in Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - codice fiscale 07249570636 l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il "Servizio di supplenza con funzionari Educatori Asilo Nido per l'Asilo Nido Buonarroti del Comune di Rovigo per 12 mesi anno educativo 2025/2026 - affidamento diretto mediante accordo quadro ex art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 accettando il margine orario offerto pari ad € 2,94 al netto di IVA al 22%, margine che verrà applicato al costo orario del lavoro previsto per il profilo di funzionario educatore asilo nido – area dei funzionari quantificato in € 24,11, per una tariffa oraria totale pari ad € 27,05 con riferimento al periodo suddetto e fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo del servizio pari ad € 100.000,00 oltre ad Iva 22% calcolata solo sul margine agenzia, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola;

3) DI APPROVARE tutta la documentazione contenuta nella procedura in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

4) DI DARE ATTO che è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il funzionario Ombretta Peretto e quale Responsabile della direzione dell'esecuzione del contratto il funzionario d.ssa Elena Cavazzini;

5) DI DARE ATTO della conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica dei requisiti generali

ex art. 99 del D.lgs 36/2023;

6) DI DARE ATTO che il presente affidamento avviene senza copertura finanziaria e gli impegni di spesa verranno assunti con gli atti di approvazione dei contratti discendenti dall'Accordo Quadro, in quanto, considerata la natura meramente normativa e non vincolante dell'accordo quadro la rilevanza contabile è da attribuire esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi;

7) DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero.

8) DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato attribuito il seguente CPV: n. 79620000-6 "Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo" ed acquisito il seguente CIG: B7E3CA4ABA;

9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

10) DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Atti generali*" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).

11) DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto 36/2023.

12) DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale